



COMUNE DI MORI

PROVINCIA DI TRENTO

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 47

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione delle partecipazioni societarie, ai sensi dell'articolo 24 comma 4 della LP. 27 dicembre 2010 n. 27 e dell'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m. alla data del 31/12/2023.

L'anno duemilaventiquattro addì 17 (diciassette) del mese di dicembre alle ore 19.04 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale composto dai signori:

1. BAROZZI STEFANO	- SINDACO
2. BERTI ELENA	- CONSIGLIERE
3. BERTIZZOLO MARIA	- “
4. BIANCHI BRUNO	- “
5. BOLOGNANI MAURO	- “
6. BONA ERMAN	- “
7. DEPRETTO PAOLA	- “
8. GENTILI AURELIO	- “
9. GOI ERNESTO	- “
10. MAZZUCCHI NICOLA	- “
11. MOIOLA CRISTIANO	- “
12. MURA FILIPPO	- “
13. ORTOMBINA DARIA	- “
14. SARTORI MICHELE	- “
15. SCARABELLO VETTORE SILVANA	- “
16. SILVA FETOSA ROSANGELA	- “
17. TONETTA MASSIMO	- “
18. TRINCO REMO	- “

Assenti i signori: Sartori Michele, Trinco Remo

Assiste il Segretario comunale dott. Luca Galante

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti la signora Silvana Scarabello Vettore nella sua qualità di Presidente del Consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al N. 4.4 dell'ordine del giorno.

II CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'articolo 18 comma 3-bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005 n. 1, applicabile agli enti locali ai sensi dell'articolo 24 comma 4 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27, gli enti locali della Provincia autonoma di Trento provvedono con atto triennale, aggiornabile entro il 31 dicembre di ogni anno, alla ricognizione delle proprie partecipazioni societarie, dirette e indirette, e ad adottare un programma di razionalizzazione societaria, qualora siano detentrici di partecipazioni in società che integrino i presupposti indicati dalle norme;

Premesso altresì che tali disposizioni assolvono, nel contesto locale, alle finalità di cui all'analogo adempimento, previsto dalla normativa statale dall'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e trovano applicazione a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017 (articolo 7 comma 11 L.P. 29 dicembre 2016 n. 19);

Visti il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 che riporta il Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), e successive modifiche, ed in particolare il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, nonché l'articolo 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, di adeguamento dell'ordinamento locale a tale normativa;

Visto che, ai sensi dell'articolo 24 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27, come modificato dal richiamato articolo 7 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19, gli enti locali della Provincia autonoma di Trento possono mantenere partecipazioni in società, anche indirettamente, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 comma 3 e 7 commi 3 e 4 del D.Lgs. 175/2016;

Considerato che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e comunque diverse da quelle prescritte dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 175/2016;

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/2010 le condizioni di cui all'articolo 4 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 si intendono comunque rispettate qualora la partecipazione o la specifica attività da svolgere siano previste dalla normativa statale, regionale o provinciale;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4 comma 2 del D.Lgs. 175/2016, comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, di seguito indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17 commi 1 e 2;

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016;
 - allo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato (articolo 4 comma 3);
 - qualora la società abbia per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 4 comma 7);

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'articolo 3-bis del D.L. n. 138/2011 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011 n. 148 (articolo 4 comma 9-bis);

Evidenziato che ai sensi dell'articolo 24 comma 1 della L.P. 27/2010 sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977 n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a queste attività;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società (comma 3-bis);

Rilevato che per effetto dell'articolo 7 comma 11 della L.P. n. 19/2016, alla razionalizzazione periodica prevista dall'articolo 18 comma 3-bis 1 della L.P. n. 1 del 2005 e dall'articolo 24 comma 4 della L.P. n. 27 del 2010, si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione del 31 dicembre 2017 e che giungendo ora a scadenza il secondo triennio di applicazione delle norme provinciali citate, l'adempimento risulta quest'anno obbligatorio per tutti i Comuni trentini con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2023;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra ed ai sensi dell'articolo 18 comma 3-bis e 3-bis 1 della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1 da leggersi in uno con l'articolo 24 comma 4 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27, devono essere fatte oggetto di un piano di razionalizzazione le partecipazioni per le quali si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni;

- a) partecipazioni societarie che non possono essere detenute in conformità all'articolo 24 (Disposizioni in materia di società della Provincia e degli enti locali), comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27;
- b) società che risultano prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, con esclusione delle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 250.000,00 Euro o in un'idonea misura alternativa di pari valore, computata sull'attività svolta nei confronti, per conto o a favore dei soci pubblici, quali, ad esempio, i costi sostenuti da questi ultimi per lo svolgimento dell'attività da parte della società o gli indicatori di rendicontabilità nell'ambito del bilancio sociale predisposto; ferma la possibilità di discostarsi, motivatamente;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società detenute in conformità all'articolo 24, comma 1, della legge provinciale n. 27 del 2010.

Considerato le disposizioni del Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (articolo 1 comma 2 D.Lgs. 175/2016);

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamate le deliberazioni del Consiglio comunale n. 41 di data 27 dicembre 2018, con la quale è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Mori alla data del 31 dicembre 2017, e n. 64 di data 28 dicembre 2021 con la quale è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Mori alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 7 comma 10 della L.P. 29 dicembre 2016 n. 19;

Dato atto che sulla base della ricognizione effettuata e delle motivazioni indicate, con le sopra citate deliberazioni consiliari, non si è proceduto all'adozione del piano di razionalizzazione;

Visti gli indirizzi e le schede concernenti la redazione del provvedimento di ricognizione ed eventuale razionalizzazione, reperibili sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Servizi Online del Portale Tesoro;

Considerato che la ricognizione ordinaria è un adempimento obbligatorio e che il provvedimento deve essere trasmesso alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei conti, attraverso l'applicativo "ConTe" ed alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. n. 175/2016, costituita presso il MEF, attraverso l'applicativo "Partecipazioni", nel momento in cui il sistema sarà aperto alla compilazione;

Vista la ricognizione sulle partecipazioni detenute dal Comune di Mori, effettuata in conformità ai criteri e alle prescrizioni sopra indicati, come risultante nell'Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Verificato che sulla base della ricognizione effettuata non sussistono i presupposti per individuare un programma di razionalizzazione societaria, ai sensi dell'articolo 18 comma 3-bis 1 della L.P. 1/2016, di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato 1;

Tenuto conto del parere favorevole espresso in data 17 dicembre 2024 prot. n. 27218 di data 18 dicembre 2024 dall'Organo di revisione contabile ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 3) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";
- la L.P. 29 dicembre 2016 n. 19 articolo 7;
- la L.P. 10 febbraio 2005 n. 1 articoli 18 e 18-bis;
- la L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 articolo 24;
- la L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige";
- la L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 e s.m. e il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. "Testo Unico Enti Locali";
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.;
- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 26 gennaio 2015;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 29 giugno 2020;
- il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 2 marzo 2017;

Accertata la propria competenza ai sensi degli articoli 49 e 53 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visti i pareri favorevoli resi allo scopo ai sensi dell'art. 185 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" approvato con L.R. n. 2/2018 e ss.mm., ed allegati alla deliberazione;

Con voti favorevoli n. 16 (sedici) consiglieri, contrari 0, astenuti 0 su 16 (sedici) presenti e votanti, espressi per appello nominale, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, per le motivazioni esposte in premessa, la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Mori alla data del 31 dicembre 2023, ai sensi dell'articolo 24 comma 4 della L.P. 27 dicembre 2010 n. 27 e dell'articolo 20 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come da Allegato 1 alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che sulla base della ricognizione effettuata non sussistono i presupposti per individuare un programma di razionalizzazione societaria, ai sensi dell'articolo 18 comma 3-bis 1 della L.P. 1/2016, di alcuna partecipazione detenuta da questa Amministrazione, per le motivazioni specificate nell'Allegato 1;
3. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà trasmesso alla sezione di controllo territorialmente competente della Corte dei conti, attraverso l'applicativo "ConTe" ed alla Struttura per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del D.Lgs. n. 175/2016, costituita presso il MEF, attraverso l'applicativo "Partecipazioni";
4. **DI DARE ATTO** che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Ritenuto inoltre di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., al fine di consentire il rispetto delle tempistiche previste dalla normativa per l'espletamento degli adempimenti richiesti;

Con voti favorevoli n. 16 (sedici) consiglieri, contrari 0, astenuti 0 su 16 (sedici) presenti e votanti, espressi per appello nominale, accertati e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

Silvana Scarabello Vettore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 183 del "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige" approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Mori, 17 dicembre 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale il giorno 18 dicembre 2024 per restarvi giorni dieci consecutivi.

Mori, 18 dicembre 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE

Luca Galante